SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 132° — Numero 266**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 13 novembre 1991** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Perugia

Università di Siena

Regione Lombardia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1991.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio allo scrittore Giovanni Passeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio, di lire 24 milioni annui, al sig. Giovanni Passeri che possiede i requisiti stabiliti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 13 settembre 1991, è attribuito al sig. Giovanni Passeri, nato a Lanciano (Chieti) il 14 febbraio 1918, un assegno straordinario vitalizio di ventiquattro milioni di lire l'anno.

La relativa spesa graverà per L. 7.200.000 sul cap. 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'anno 1991 e per lire 24 milioni l'anno sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1991
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 131

91A4914

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 1991.

Modalità tecniche di svolgimento della «Lotteria nazionale della Maratona d'Italia» - manifestazione 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale Maratona d'Italia» - manifestazione 1991 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale Maratona d'Italia» - manifestazione 1991, abbinata alla Maratona di Carpi ha inizio il 19 agosto 1991 e si concluderà il 27 ottobre 1991.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 24 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Carpi alle ore 9 del giorno 27 ottobre 1991 presso il teatro comunale.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 27 ottobre 1991 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti con i nomi degli atleti classificatisi nella gara ai primi tre posti.

L'abbinamento di cui sopra sarà effettuato dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la classifica ufficiale della giuria ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica degli atleti sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della gara sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Nel caso di arrivo simultaneo di più atleti per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio fra gli atleti classificatisi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più atleti per il secondo posto della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati agli atleti in questione; di conseguenza il secondo ed il terzo premio risulteranno di pari entità.

Qualora la gara cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della Lotteria nazionale Maratona d'Italia - manifestazione 1991, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 22 ottobre 1991.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 9 del giorno 27 ottobre 1991.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Carpi per le ore 20 di giovedì 24 ottobre 1991.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1991

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1991
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 65

91A4915

DECRETO 28 ottobre 1991.

Integrazione alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, emanato in attuazione della legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 1, quinto comma, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, con il quale viene imposto, tra l'altro, all'art. 6, comma 3, l'obbligo di deposito di un esemplare di ogni modello di apparecchio misuratore fiscale approvato;

Attesa l'attuale insufficienza dei locali adibiti al deposito dei suddetti esemplari, in conseguenza dell'accresciuto numero delle approvazioni dei modelli;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali nella seduta del 16 febbraio 1990;

Decreta:

Articolo unico

Al terzo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 è aggiunto il seguente periodo:

«Su conforme parere della commissione di cui all'art. 5, l'esemplare del modello, opportunamente sigillato, può essere affidato in deposito all'impresa produttrice o importatrice, trascorso un triennio dalla data di approvazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A4924

DECRETO 7 novembre 1991.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Lodi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio meccanizzato e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Lodi entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 7 novembre 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

91A4925

DECRETO 7 novembre 1991.

Autorizzazione alle conservatorie dei registri immobiliari di Spoleto, Velletri, Viterbo, Trapani, Enna, Ragusa e Fermo a ricevere le note di trascrizione, iscrizione e annotazione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, nelle conservatorie dei registri immobiliari di Spoleto, Velletri, Viterbo, Trapani, Enna, Ragusa e Fermo entrerà in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 7 novembre 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

91A4926

DECRETO 7 novembre 1991.

Autorizzazione alle conservatorie dei registri immobiliari di Brescia, Pavia, Como, Voghera, Varese, Imperia e Chiavari a ricevere le note di trascrizione, iscrizione e annotazione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, nelle conservatorie dei registri immobiliari di Brescia, Pavia, Como, Voghera, Varese, Imperia e Chiavari entrerà in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 7 novembre 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

91A4927

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 ottobre 1991.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Rocca di Neto, società cooperativa a responsabilità limitata, in Rocca di Neto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Rocca di Neto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, primo comma, lettere *a)* e *b)*, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Su proposta della Banca d'Italia, formulata con lettera n. 239290 del 22 ottobre 1991, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, rappresentati nella citata proposta della Banca d'Italia, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Rocca di Neto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del ripetuto testo unico e 57, primo comma, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4928

DECRETO 31 ottobre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 novembre-14 dicembre 1991, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 13,35 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,05 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1991, è pari al 13,05 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1991, è pari al 13,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4899

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 novembre 1991.

Individuazione dei criteri per il pensionamento anticipato ai sensi del comma 2 dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta disposizioni in materia di trattamenti di pensionamento anticipato;

Visti in particolare i commi 1 e 2 del predetto articolo che demandano al CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, l'individuazione dei criteri per la selezione delle imprese industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione tecnologica, competitività mondiale, capacità innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale, e interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e investimento;

Visti inoltre i commi 6 e 7 del predetto articolo che dettano le modalità di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico privato, dalle imprese industriali a partecipazione statale del settore alluminio e produzione di allumina e di quello termoelettromeccanico, nonché per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione, e trasformazione navale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla individuazione dei criteri di cui all'art. 27 per la selezione delle imprese con priorità per quelle del primo comma dell'art. 27, rispetto a quelle del comma sesto;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 4 ottobre 1991;

Visti i pareri dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

Delibera:

1.1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al primo comma dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i dipendenti delle imprese industriali che, per esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, dispongono di adeguati programmi di sviluppo e di investimento.

Per poter essere definite di interesse nazionale le imprese di cui sopra devono essere caratterizzate da elevati livelli:

a) di innovazione tecnologica;
b) di capacità innovativa;
c) di competitività mondiale.

a) Si intendono caratterizzate da *elevati livelli di innovazione tecnologica* le imprese che abbiano provveduto nell'ultimo triennio ad introdurre innovazioni di processo e di prodotto tali da aumentare la competitività aziendale.

Il valore tecnologico introdotto è valutato dal CIPE in relazione al settore di appartenenza, tenuto comunque conto degli incrementi nell'ultimo triennio delle immobilizzazioni (comprese quelle immateriali) e degli investimenti sostenuti.

b) La *capacità innovativa* delle imprese è valutata in relazione al rapporto tra spese di sviluppo e ricerca sul territorio nazionale e il fatturato riferito all'ultimo triennio.

È da considerarsi, altresì, espressione della capacità innovativa delle imprese il possesso di «licenze attive», nonché l'attuazione di progetti per la formazione innovativa.

Il CIPE nella valutazione globale dell'innovazione tecnologica e della capacità innovativa tiene anche conto dei mutamenti del mix occupazionale attribuibili all'ingresso di personale diplomato e laureato.

c) La valutazione della *competitività mondiale* è effettuata con riferimento al rapporto esistente tra valore delle esportazioni e fatturato nell'ultimo triennio.

Il CIPE nella valutazione dello specifico requisito tiene conto altresì della capacità dell'impresa di contrastare sul mercato interno la concorrenza estera, nonché delle strategie di internazionalizzazione desumibili dai programmi di sviluppo e investimento.

Il CIPE effettua la valutazione globale della situazione aziendale nella concorrenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

1.2. I programmi di sviluppo e investimento predisposti dalle imprese devono evidenziare gli interventi di ristrutturazione e riorganizzazione finalizzati ad accrescere la competitività globale e/o consolidare la posizione sui mercati in cui le imprese stesse operano.

La valutazione dei programmi è effettuata dal CIPE con riferimento al contenuto innovativo del progetto e al rilievo strategico della riorganizzazione avuto riguardo:

alle conseguenze delle innovazioni di processo e/o di prodotto anche con riferimento ai riflessi che le predette innovazioni comporteranno nell'ambito della concorrenza nazionale ed estera;

all'ammontare degli investimenti ed alla congruità del piano finanziario a copertura degli stessi;

alle funzioni aziendali interessate dagli interventi;

al grado di utilizzazione degli impianti prima dell'attuazione del programma e a quella prevista al termine del programma;

all'introduzione di più avanzati metodi organizzativi sia nella gestione aziendale che nella commercializzazione dei prodotti;

alla dimensione del riassetto dell'organico in conseguenza delle operazioni realizzate, con particolare riguardo ai problemi occupazionali nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle zone industriali in declino (*).

2.1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i dipendenti delle imprese industriali dei settori ivi indicati.

Tali imprese devono detenere una posizione di rilievo nel settore di appartenenza e aver predisposto adeguati programmi di sviluppo e riorganizzazione tali da assicurare:

il miglioramento dei margini operativi;

la riduzione degli svantaggi competitivi dovuti alla struttura dei costi;

l'incremento o il consolidamento delle quote di mercato, migliorando i fattori di concorrenza;

il rafforzamento della capacità organizzativa e finanziaria per ridurre le negatività gestionali;

la realizzazione di strategie di marketing per ottimizzare le opportunità offerte da nuovi mercati.

2.2. La valutazione circa la posizione che l'impresa riveste nel settore di appartenenza è effettuata con riferimento al fatturato aziendale ed ai costi sostenuti per incrementare il valore strategico della produzione.

2.3. I programmi di sviluppo predisposti dalle imprese devono evidenziare gli interventi di ristrutturazione e riorganizzazione finalizzati ad accrescere la competitività globale e/o consolidare la posizione sui mercati in cui le imprese stesse operano.

La valutazione dei programmi è effettuata dal CIPE con riferimento al contenuto innovativo del progetto e al rilievo strategico della riorganizzazione avuto riguardo:

alle conseguenze che le innovazioni introdotte comporteranno nell'ambito della concorrenza nazionale ed estera;

all'ammontare degli investimenti ed alla congruità del piano finanziario a copertura degli stessi;

alle funzioni aziendali interessate dagli interventi;

al grado di utilizzazione degli impianti prima dell'attuazione del programma e a quella prevista al termine del programma;

all'introduzione di più avanzati metodi organizzativi sia nella gestione aziendale che nella commercializzazione dei prodotti;

alla dimensione del riassetto dell'organico in conseguenza delle operazioni realizzate, con particolare riguardo ai problemi occupazionali nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle zone industriali in declino (*);

alla particolare rilevanza sociale delle ricadute occupazionali del piano.

3.1. Per le imprese di cui ai precedenti punti della presente delibera, il CIPE, nella valutazione delle eccedenze denunciate, terrà specifico conto degli accordi intervenuti tra imprese ed organizzazioni sindacali per il ricorso all'istituto del pensionamento anticipato, al fine di risolvere il problema degli esuberi di manodopera collegati ai processi di ristrutturazione nonché della particolare rilevanza sociale dei programmi.

3.2. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, che intendono beneficiare delle agevolazioni dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, devono presentare al CIPE, entro quindici giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, le domande relative alla dichiarazione di eccedenza strutturale di manodopera, secondo lo schema di cui all'allegato *A*, corredate dal piano di ritrutturazione e riorganizzazione e dai dati di cui all'allegato *B*.

Roma, 5 novembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

(*) Tali zone sono state individuate con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (n. 89/288/CEE), ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/1988 del 24 giugno 1988.

ALLEGATO A

Al CIPE per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale - Via Flavia, 6 - 00187 ROMA

OGGETTO: Richiesta di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27, comma .... (1).

L'impresa (o il gruppo) ....
con sede legale a ....
e unità produttiva a ....
presenta l'allegato programma di ristrutturazione e riorganizzazione e denuncia la seguente eccedenza di manodopera (2), ivi compresi i dirigenti, dichiarando di essere disponibile a far fronte agli oneri previsti a proprio carico, quantificata nel numero massimo di .... lavoratori dipendenti.

Con la presente chiede quindi che il CIPE accerti la sussistenza dei requisiti per accedere alle agevolazioni in oggetto, nonché l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera nei limiti prima specificati.

All'uopo allega alla presente il modulo informativo di cui alla delibera CIPE del 5 novembre 1991, l'accordo sindacale (eventuale) sulla gestione delle eccedenze di manodopera del .... e i bilanci ufficiali relativi agli anni 1988-89-90.

Il legale rappresentante

....

(1) Indicare comma primo o sesto.

(2) Specificare, per singole società, anche il numero dei lavoratori aventi i requisiti di cui al comma primo o comma settimo.

ALLEGATO B

MODULO INFORMATIVO

	1988 %	1989 %	1990 %	Media nel periodo
Variazioni del fatturato netto				
di cui:				
all'interno				
all'esportazione				
Variazione netta delle immobilizzazioni tecniche (1)				
Variazione netta delle immobilizzazioni immateriali				
Variazioni del numero dei dipendenti				
di cui:				
operai ed intermedi				
impiegati, quadri e dirigenti				
Variazioni del valore aggiunto				

	1988 V.A.	1989 V.A.	1990 V.A	Variazione % 1990-88
Immobilizzazioni immateriali				
di cui:				
costi impianto e ampliamento				
costi di ricerca e sviluppo (2)				
costi di pubblicità				
diritti di brevetti industriali e simili				
altre				
Immobilizzazioni materiali				
di cui:				
terreni e fabbricati				
impianti e macchinari				
attrezzature				
altre				
Proventi da diritti di brevetti industriali e simili				

	1988	1989	1990	Totale
Investimenti effettuati nel triennio				

	1° Anno	2° Anno	3° Anno
Investimenti inerenti il piano di ristrutturazione riorganizzazione			
Mezzi di copertura degli investimenti programmati			
autofinanziamento			
agevolazioni pubbliche (3)			

	1988	1989	1990
Fatturato globale - di cui export (V.A. e % sul globale)			
Costo della produzione venduta - di cui costo del lavoro			
Risultati d'esercizio			
Occupati:			
di cui:			
dirigenti, quadri e impiegati (V.A. e % sul globale)			
operai e intermedi (V.A. e % sul globale)			
Assunti nel triennio:			
di cui:			
con diploma di laurea (V.A. e % sul globale)			
con diploma di scuola media superiore (V.A. e % sul globale)			
altri (V.A. e % sul globale)			
Addetti al settore sviluppo e ricerca:			
di cui:			
laureati (V.A. e % sul globale)			
diplomati (V.A. e % sul globale)			
altri (V.A. e % sul globale)			
Addetti sottoposti a formazione:			
di cui:			
laureati (V.A. e % sul globale)			
diplomati (V.A. e % sul globale)			
altri (V.A. e % sul globale)			
Oneri per formazione e aggiornamento professionale (2) - di cui per formazione innovativa			

---

(1) Valori depurati delle rivalutazioni per conguaglio monetario e delle plusvalenze da conferimento.

(2) A fronte dei costi sostenuti annotare le agevolazioni finanziarie pubbliche nel triennio:
a) richieste;
b) ottenute.

(3) Indicare quali.

91A4917

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, e le tabelle XXVII e XXVII-*bis* ad esso allegate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 12 maggio 1989;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 90 al 98, relativi ai corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

Titolo IX

FACOLTÀ DI FARMACIA

Art. 90. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

I titoli di ammissione ai corsi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Art. 91. — La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un periodo semestrale di tirocinio pratico pre-laurea.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Art. 92. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato in settori dell'attività farmaceutica.

Sono insegnamenti fondamentali del corso:

1) fisica;
2) istituzioni di matematica *(a)*;
3) chimica generale ed inorganica;
4) botanica farmaceutica;
5) biologia generale *(b)*;
6) anatomia umana;
7) fisiologia generale;
8) chimica organica;
9) chimica analitica (semestrale) *(c)*;
10) analisi dei medicinali I (semestrale);
11) microbiologia (semestrale);
12) chimica biologica *(d)*;
13) patologia generale *(e)*;
14) farmacologia e farmacognosia I *(f)*;
15) chimica farmaceutica e tossicologica I;
16) analisi dei medicinali II;
17) farmacologia e farmacognosia II *(g)*;
18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
19) analisi dei medicinali III;
20) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche I;
21) disciplina fondamentale di orientamento;
22) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche II;
23) farmacologia e farmacognosia III *(h)*;
24) igiene (semestrale) *(i)*;
25) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

(a) Con elementi di statistica ed informatica.
(b) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale; 2) biologia vegetale.
(c) Per la facoltà di farmacia.
(d) Biochimica generale ed applicata (medica).
(e) Con elementi di terminologia medica.
(f) Farmacognosia.
(g) Farmacologia e farmacoterapia.
(h) Tossicologia.
(i) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva.

Gli orientamenti previsti sono:

1) *Biochimico-clinico.*

Insegnamento fondamentale, annuale: biochimica applicata.

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

analisi biochimico-cliniche;
biochimica cellulare;
biochimica clinica;
biometria e statistica;
biologia molecolare;
chimica analitica clinica;
enzimologia;
metodologia biochimica;
radiochimica.

2) *Cosmetologico applicativo.*

Insegnamento fondamentale annuale: prodotti cosmetici.

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

analisi dei prodotti cosmetici;
chimica degli olii essenziali;
chimica dei prodotti cosmetici;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica fisica biologica;
complementi di chimica tossicologica;
dermofarmacologia;
elementi di dermatologia;
fisiologia e biochimica della cute;
fitocosmesi;
microbiologia applicata;
tecnica e legislazione dei prodotti cosmetici;
tossicologia dei prodotti cosmetici.

3) *Dietetico alimentare.*

Insegnamento fondamentale, annuale: scienza dell'alimentazione.

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biometria e statistica;
dietofarmacia;
educazione sanitaria;
idrologia;
igiene ambientale;
igiene degli alimenti;
metodologia biochimica;
prodotti dietetici.

4) *Farmaceutico.*

Insegnamento fondamentale annuale: complementi di chimica farmaceutica.

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

chemioterapia;
chimica dei prodotti fitoiatrici;
complementi di chimica tossicologica;
documentazione ed informazione scientifica;
farmaci chemioterapici;
farmacocinetica;
farmacia veterinaria;
fitochimica;
fitofarmacia;
impianti per laboratori galenici;
monitoragio dei farmaci;
radiofarmaci.

5) *Farmacologico.*

Insegnamento fondamentale, annuale: farmacologia applicata.

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biochimica cellulare;
biologia cellulare;
biometria e statistica;
chemioterapia;
chimica bioinorganica;
farmaci chemioterapici;
farmacocinetica;
fisiologia cellulare;
immunofarmacologia;
microbiologia industriale farmaceutica.

6) *Fisiologico nutrizionale.*

Insegnamento fondamentale annuale: fisiologia generale II.

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biochimica della nutrizione;
endocrinologia generale;
fisiologia cellulare;
idrologia;
igiene degli alimenti.

7) *Sanitario farmaceutico.*

Insegnamento fondamentale, annuale: organizzazione e amministrazione dell'azienda farmaceutica.

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

documentazione ed informazione scientifica;
educazione sanitaria;
farmacovigilanza;
legislazione e amministrazione farmaceutica;
normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti;
storia della farmacia.

Art. 93. — Ogni anno accademico, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, delibera sull'attivazione di uno o più orientamenti, indicando per ciascuno di essi, in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento, altre due o più discipline semestrali tra quelle previste.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno, ed è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti tra quelli attivati per detto orientamento.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del R.S., approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 94. — Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, stabilisce il piano degli studi, indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno in corso, possono stabilire corsi intensivi in due cicli distinti con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Art. 95. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento prescelto, ed aver effettuato il tirocinio pratico.

Lo studente deve inoltre dimostrare di aver acquisito conoscenza dell'inglese scientifico e di una eventuale seconda lingua straniera, in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. Tale conoscenza verrà accertata mediante colloquio, da tenersi entro il quarto anno di corso, che verrà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

Art. 96. — Il tirocinio pratico sperimentale di sei mesi, da compiersi entro il quarto anno, deve avvenire presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale stesso.

Il compimento del semestre di pratica professionale deve risultare da un attestato del titolare o del direttore dalla farmacia all'uopo frequentata.

Art. 97. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa, su argomento concordato con un docente della facoltà, in una delle discipline comprese nel *curriculum* dello studente.

Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza, per almeno un anno accademico, in un laboratorio scientifico sotto la guida di un docente preferibilmente della facoltà.

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 98. — La durata del corso degli studi per la laurea in «chimica e tecnologia farmaceutiche» è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico, divisi in un triennio propedeutico ed in un biennio.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a trenta e non superiore a trentadue.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio.

È previsto un periodo di tirocinio pratico dopo la laurea. Tale tirocinio è indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista.

Art. 99. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato in settori dell'attività farmaceutica.

Sono insegnamenti fondamentali del corso:

1) matematica;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia generale *(a)*;
5) anatomia umana;
6) microbiologia (semestrale);
7) chimica organica I,
8) chimica fisica;
9) chimica analitica (semestrale) *(b)*;
10) analisi dei medicinali (semestrale);
11) chimica biologica *(c)*;
12) fisiologia generale;
13) farmacologia e farmacognosia I *(d)*;
14) chimica organica II;
15) metodi fisici in chimica organica;
16) biochimica applicata;
17) analisi dei farmaci I;
18) chimica farmaceutica e tossicologica I;
19) patologia generale (semestrale) *(e)*;
20) chimica degli alimenti (semestrale);
21) farmacologia e farmacognosia II *(f)*;
22) chimica farmaceutica e tossicologica II;
23) analisi dei farmaci II;
24) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche;
25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) *(g)*;
26) disciplina fondamentale di orientamento;
27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
28) chimica farmaceutica applicata;
29) impianti dell'industria farmaceutica;
30). discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

TRIENNIO PROPEDEUTICO: esami 1-19.

Biennio: esami 20-30.

Gli orientamenti previsti sono:

1) *Analitico farmaceutico.*

Insegnamento fondamentale, annuale: metodologie speciali in analisi farmaceutica.

(a) Corso integrato, discipline: 1) biologia animale; 2) biologia vegetale.
(b) Per la facoltà di farmacia.
(c) Biochimica generale ed applicata (medica).
(d) Farmacognosia.
(e) Con elementi di terminologia medica.
(f) Farmacologia e farmacoterapia.
(g) Tossicologia.

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

analisi chimico-tossicologica;
analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici;
analisi dei principi attivi in matrici complesse;
chemiometria;
chimica analitica clinica;
chimica fisica delle forme farmaceutiche;
chimica tossicologica forense;
complementi di chimica generale;
complementi di chimica organica;
radiochimica.

2) *Biotecnologico.*

Insegnamento fondamentale, annuale: genetica.

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biochimica cellulare;
biochimica industriale;
biologia molecolare;
biotecnologia delle piante officinali;
biotecnologie farmacologiche;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
enzimologia;
farmacologia molecolare;
immunochimica;
immunofarmacologia;
ingegneria genetica;
metodologia biochimica;
microbiologia industriale farmaceutica.

3) *Chimico-applicativo.*

Insegnamento fondamentale, annuale: chimica organica superiore.

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

chimica biorganica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei prodotti fitoiatrici;
chimica delle sostanze organiche naturali;
complementi di chimica generale;
complementi di chimica organica;
fitochimica;
sintesi speciali organiche;
stereochimica;
stereochimica farmaceutica;
strutturistica chimica.

4) *Chimico tecnologico alimentare.*

Insegnamento fondamentale, annuale: chimica bromatologica.

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

analisi chimica degli alimenti;
applicazione degli isotopi;
biotecnologie alimentari;
chemiometria;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei prodotti dietetici;
complementi di chimica generale;
microbiologia applicata;
prodotti dietetici.

5) *Farmacoterapeutico.*

Insegnamento fondamentale, annuale: saggi e dosaggi farmacologici.

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biologia molecolare;
botanica farmaceutica applicata;
chemioterapia;
farmacocinetica;
farmacologia molecolare;
fisiologia cellulare;
fitoterapia;
immunochimica;
immunofarmacologia;
microbiologia industriale farmaceutica;
monitoraggio dei farmaci;
saggi e dosaggi farmacognostici.

6) *Igienico nutrizionale.*

Insegnamento fondamentale, annuale: igiene (con elementi di epidemiologia e medicina preventiva).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biochimica della nutrizione;
igiene e tecnologia alimentare;
microbiologia applicata;
prodotti dietetici;
tossicologia degli alimenti e dell'ambiente.

7) *Scienze e sviluppo del farmaco.*

Insegnamento fondamentale, annuale: chimica farmaceutica e tossicologica III.

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

basi molecolari dell'attività dei farmaci;
biotecnologia delle piante officinali;
biotecnologie farmaceutiche;
brevettistica farmaceutica;
chimica biofarmaceutica;
chimica bioinorganica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei recettori;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica farmaceutica industriale;
complementi di chimica tossicologica;
farmacologia molecolare;
fitochimica;
metodologie avanzate in chimica farmaceutica;
polimeri di interesse farmaceutico;
progettazione e sintesi dei farmaci;
radiofarmaci;
sintesi speciali organiche;
stereochimica farmaceutica.

8) *Tecnologico.*

Insegnamento fondamentale, annuale: tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche II.

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

brevettistica farmaceutica;
chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci;
chimica farmaceutica industriale;
chimica fisica delle forme farmaceutiche;

controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;
documentazione ed informazione scientifica;
impianti e macchinari farmaceutici;
impianti per laboratori galenici;
normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti;
polimeri di interesse farmaceutico;
preformulazione e formulazione farmaceutiche;
veicolazione e direzionamento dei farmaci.

Art. 100. — Ogni anno accademico, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, delibera sull'attivazione di uno o più orientamenti indicando per ciascuno di essi, in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento, altre due o più discipline semestrali tra quelle previste.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno ed è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti tra quelli attivati per detto orientamento.

Art. 101. — Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, stabilisce il piano degli studi, indicando le norme di propedeuticità per le discipline di corsi comuni e degli orientamenti.

Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, possono stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del R.S. approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 102. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto.

Lo studente deve inoltre dimostrare di aver acquisito conoscenza dell'inglese scientifico e di un'eventuale seconda lingua straniera, in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. Tali conoscenza verrà accertata mediante un colloquio, da tenersi entro il quarto anno, che verrà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà in una delle discipline comprese nel *curriculum* dello studente.

Lo studente deve iniziare l'attività di tesi all'inizio del quarto anno frequentando un laboratorio scientifico preferibilmente afferente alla facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi viene effettuato dopo la laurea e può avere luogo presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale stesso. Può anche essere svolto per metà tempo in farmacia e per l'altra metà presso l'industria farmaceutica.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 8 ottobre 1991

Il rettore: DOZZA

91A4901

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 27 settembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con le quali veniva chiesto l'adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di Statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 82 a 85 relativi ai corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche sono soppressi.

Dopo l'art. 81 con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento dei corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche:

Art. 82. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in «farmacia». e la laurea in «chimica e tecnologie farmaceutiche». I titoli di ammissione ai corsi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Art. 83. — La durata del corso degli studi per la laurea in «farmacia» è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un periodo semestrale di tirocinio pratico pre-laurea. Il numero degli esami annuali semestrali e di corso integrato e non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Art. 84. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali. Gli orientamenti vengono istitutiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato in settori dell'attività farmaceutica.

Sono insegnamenti fondamentali del corso:

1) fisica;
2) istituzioni di matematica *(a)*;
3) chimica generale ed inorganica;
4) botanica farmaceutica;
5) biologia generale *(b)*;
6) anatomia umana;
7) fisiologia generale;
8) chimica organica;
9) chimica analitica (semestrale) *(c)*;
10) analisi dei medicinali I (semestrale);
11) microbiologia (semestrale);
12) chimica biologia *(d)*;
13) patologia generale *(e)*;
14) farmacologia e farmacognosia I *(f)*;
15) chimica farmaceutica e tossicologia I;
16) analisi dei medicinali II;
17) farmacologia e farmacognosia II *(g)*;
18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
19) analisi dei medicinali III;
20) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I;
21) disciplina fondamentale di orientamento;
22) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche II;
23) farmacologia e farmacognosia III *(h)*;
24) igiene (semestrale) *(i)*;
25) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

(a) Con elementi di statistica ed informatica.
(b) Corso integrato. Discipline: (1) biologia animale, (2) biologia vegetale.
(c) Per la facoltà di farmacia.
(d) Biochimica generale ed applicata (medica).
(e) Con elementi di terminologia medica.
(f) Farmacognosia.
(g) Farmacologia e farmacoterapia.
(h) Tossicologia.
(i) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva.

Gli orientamenti previsti sono:

1) *Orientamento biochimico clinico.*

Biochimica applicata (fondamentale annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

analisi biochimico-cliniche;
biochimica clinica;
biochimica sistematica umana (insegnamento di sede);
dermofarmacologia;
dietofarmacia;
ematologia;
endocrinologia generale;
enzimologia;
genetica.

2) *Orientamento cosmetologico*

Chimica dei prodotti cosmetici (fondamentale annaule):

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

analisi dei prodotti cosmetici;
fisiologia e biochimica della cute;
fitocosmesi;
fotochimica organica (insegnamento di sede);
prodotti cosmetici;
tecnica e legislazione dei prodotti cosmetici;
tossicologia dei prodotti cosmetici.

3) *Orientamento dietetico alimentare.*

Chimica bromatologica (fondamentale annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biochimica della nutrizione;
chimica dei prodotti dietetici;
endocrinologia generale;
igiene degli alimenti;
prodotti dietetici;
scienza dell'alimentazione.

4) *Orientamento farmaceutico:*

Complementi di chimica farmaceutica (fondamentale annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

chimica biofarmaceutica;
chimica dei prodotti dietetici;
complementi di chimica tossicologica;
documentazione ed informazione scientifica.

5) *Orientamento farmacologico.*

Farmacologia applicata (fondamentale annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

analisi biochimico-cliniche;
chemioterapia;
dermofarmacologia;
fitocosmesi;
fitoterapia;
immunofarmacologia;
metodologia biochimica;
neuropsicofarmacologia;
scienza dell'alimentazione.

6) *Orientamento fisiologico nutrizionale.*

Fisiologia generale II (fondamentale annuale) (1)

Discipline a scleta dello studente, semestrali:

biochimica della nutrizione;
endocrinologia generale;
fisiologia cellulare;
neurobiologia;
prodotti dietetici;
scienze dell'alimentazione;
tecniche di indagine fisiologica (insegnamento di sede);
tossicologia degli alimenti e dell'ambiente.

7) *Orientamento sanitario farmaceutico.*

Farmacologia clinica (fondamentale annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
biometria e statistica;
educazione sanitaria;
farmacia veterinaria;
farmacocinetica e metabolismo dei farmaci;
farmacovigilanza;
fisica sanitaria;
normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti;
storia della farmacia;
tossicologia applicata.

Art. 85. — Ogni anno accademico il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea delibera sull'attivazione di uno o più orientamenti, indicando per ciascuno di essi, in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali tra quelle previste.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno, ed è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti tra quelli attivati per detto orientamento.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 86. — Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà stabiliscono il piano degli studi, indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, possono stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

(1) Vita di relazione.

Nel manifesto degli studi, pubblicato annualmente, sono elencati gli orientamenti ed i corsi opzionali attivati, nonché le propedeuticità di insegnamento e di esame.

Art. 87. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento prescelto, ed avere effettuato il tirocinio pratico.

Lo studente deve inoltre dimostrare di avere acquisito conoscenze dell'inglese scientifico e di una eventuale seconda lingua straniera, in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. Tali conoscenze verranno accertate mediante un colloquio da tenersi entro il quarto anno di corso, che verrà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

Art. 88. — Il tirocinio pratico sperimentale di sei mesi, da compiersi durante il quarto o quinto anno, deve avvenire presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale stesso. Il compimento del semestre di pratica professionale deve risultare da un attestato del titolare o del direttore della farmacia all'uopo frequentata.

Art. 89. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa, su argomento concordato con un docente della facoltà in una delle discipline comprese nel *curriculum* dello studente. Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza per almeno un anno accademico di un laboratorio scientifico sotto la guida di un docente preferibilmente della facoltà.

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 90. — La durata del corso degli studi per la laurea in «chimica e tecnologia farmaceutiche» è di cinque anni, divisi in un triennio propedeutico ed in un biennio.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a trenta e non superiore a trentadue. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei dicannove esami fondamentali del primo triennio.

È previsto un periodo di tirocinio pratico di sei mesi dopo la laurea.

Tale tirocinio è indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista.

Art. 91. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato in settori dell'attività farmaceutica.

Sono insegnamenti fondamentali del corso:

1) matematica;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;

4) biologia generale *(a)*;
5) anatomia umana;
6) microbiologia (semestrale);
7) chimica organica I;
8) chimica fisica;
9) chimica analitica (semestrale) *(b)*;
10) analisi dei medicinali (semestrale);
11) chimica biologica *(c)*;
12) fisiologia generale;
13) farmacologia e farmacognosia I *(d)*;
14) chimica organica II;
15) metodi fisici in chimica organica;
16) biochimica applicata;
17) analisi dei farmaci I;
18) chimica farmaceutica e tossicologica I;
19) patologia generale (semestrale) *(e)*;
20) chimica degli alimenti (semestrale);
21) farmacologia e farmacognosia II *(f)*;
22) chimica farmaceutica e tossicologica II;
23) analisi dei farmaci II;
24) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche;
25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) *(g)*;
26) disciplina fondamentale di orientamento;
27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
28) chimica farmaceutica applicata;
29) impianti dell'industria farmaceutica;
30) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

Gli orientamenti previsti sono:

1) *Orientamento biomateriali (orientamento di sede).*

Biomateriali (insegnamento di sede fondamentale annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
chimica bioinorganica;
chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci;
chimica fisica biologica;
polimeri di interesse farmaceutico;
strutturistica chimica;
tecniche di indagine fisiologica (insegnamento di sede).

2) *Orientamento biotecnologico.*

Biologia molecolare (fondamentale annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
biochimica industriale;
biotecnologie alimentari;
biotecnologia delle piante officinali;
biotecnologie farmaceutiche;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
enzimologia;
fisiologia cellulare;
genetica.

3) *Orientamento chimico applicativo.*

Sintesi speciali organiche (fondamentale annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
chimica biorganica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica organica superiore;
fotochimica organica (insegnamento di sede);
stereochimica.

4) *Orientamento chimico tecnologico alimentare.*

Chimica e tecnologia dei prodotti dietetici (fondamentale annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
analisi chimica degli alimenti;
biotecnologie alimentari;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
tossicologia degli alimenti e dell'ambiente.

5) *Orientamento farmacoterapeutico.*

Saggi e dosaggi farmacologici (fondamentale annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
biotecnologie farmacologiche;
farmacologia cellulare;
farmacologia molecolare;
fisica sanitaria;
immunofarmacologia;
neurochimica;
tossicologia cellulare.

6) *Orientamento fitofarmaceutico e fitoiatrico.*

Botanica farmaceutica applicata (fondamentale annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
biotecnologia delle piante officinali;
chimica dei prodotti fitoiatrici;
chimica degli olii essenziali;
fisiologia vegetale;
fitochimica;
saggi e dosaggi farmacognostici.

7) *Orientamento scienze e sviluppo del farmaco.*

Chimica farmaceutica e tossicologica III (fondamentale annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
biotecnologie farmaceutiche;
brevettistica farmaceutica;
chimica dei recettori;
chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci;
metodologie avanzate in chimica farmaceutica;

(a) Corso integrato: discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.
(b) Per la facoltà di farmacia.
(c) Biochimica generale ed applicata (medica).
(d) Farmacognosia.
(e) Con elementi di terminologia medica.
(f) Farmacologia e farmacoterapia.
(g) Tossicologia.

progettazione e sintesi dei farmaci;
spettroscopia di risonanze magnetiche (insegn. di sede);
stereochimica farmaceutica.

8) *Orientamento tecnologico farmaceutico.*

Chimica farmaceutica industriale (fondamentale annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

analisi di principi attivi in matrici complesse:
chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici;
chimica fisica delle forme farmaceutiche;
controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;
preformulazione e formulazione farmaceutiche.

Art. 92. — Ogni anno accademico il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, delibera sull'attivazione di uno o più orientamenti, indicando per ciascuno di essi, in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali tra quelle previste.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno, ed è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti tra quelli attivati per detto orientamento.

Art. 93. — Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà stabiliscono il piano degli studi, indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, possono stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Nel manifesto degli studi, pubblicato annualmente, sono elencati gli orientamenti ed i corsi opzionali attivati, nonché le propedeuticità di insegnamento e di esame.

Art. 94. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto.

Lo studente deve inoltre dimostrare di aver acquisito conoscenza dell'inglese scientifico e di una eventuale seconda lingua straniera, in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea.

Tali conoscenze verranno accertate mediante un colloquio, da tenersi entro il quarto anno, che verrà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà in una delle discipline comprese nel *curriculum* dello studente.

Lo studente deve iniziare l'attività di tesi all'inizio del quarto anno di corso frequentando un laboratorio scientifico preferibilmente afferente alla facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi viene effettuato dopo la laurea e può avere luogo presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale stesso.

Può anche essere svolto per metà tempo in farmacia e per l'altra metà presso l'industria farmaceutica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 27 settembre 1991

Il rettore: BERLINGUER

91A4918

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brumano dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di opere di presa idrica e di un tratturo di servizio da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/11337).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giuntaioreg nale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Brumano (Bergamo) per la realizzazione di opere di presa e tratturo di servizio su area ubicata nel comune di Brumano (Bergamo), mappali 950, 951, 952, 954, 1372, 1482, 1484 e 1673, foglio 9, sottoposta a vincolo

paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel potenziamento dell'approvvigionamento idrico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Decreta:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Brumano (Bergamo), mappali 950, 951, 952, 954, 1372, 1482, 1484, 1673, foglio 9, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare ai sindaci del comune di Brumano (Bergamo) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 16 luglio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A4902

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Nave dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 380 volts da parte dell'E.N.E.L. di Brescia. (Deliberazione n. V/11338).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'E.N.E.L. di Brescia per la realizzazione di un elettrodotto a 380 volts su area ubicata nel comune di Nave (Brescia), mappali 61, 99, 87, 59, 60, foglio 45, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui

all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Decreta:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Nave (Brescia), mappali 61, 99, 87, 59, 60, foglio 45, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Nave (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 16 luglio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A4903

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un muro di controripa da parte di A.E.M. (Deliberazione n. V/11630).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da A.E.M. per la realizzazione di un muro di controripa su area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappale 717, foglio 35, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *c)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985,

n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la nota dell'amministrazione comunale di Grosio, prot. n. 310, in data 9 gennaio 1991;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'evitare fenomeni di erosione ed impaludamento;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si e provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Decreta:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappale 717, foglio 35, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Grosio (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 23 luglio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A4904

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ossuccio dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione della pavimentazione di un tratto stradale da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V 11631).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale per la realizzazione della pavimentazione di un tratto stradale su area ubicata nel comune di Ossuccio (Como), mappale 2662, foglio 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431,

in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel miglioramento della viabilità per un corretto utilizzo del territorio comunale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del ridotto impatto ambientale dell'opera proposta;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Ossuccio (Como), mappale 2662, foglio 9, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Ossuccio (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 23 luglio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A4905

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Menarola dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 380 kV da parte dell'Enel - Direzione produzione e trasmissione di Milano. (Deliberazione n. V/11633).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dell'Enel di Milano per la realizzazione di un elettrodotto a 380 kV su area ubicata nel comune di Menarola (Sondrio), mappali 21, 87, 90 e 93, foglio 1, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel garantire il collegamento elettrico con la Svizzera e l'utilizzo dell'energia nella regione Lombardia;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Menarola (Sondrio), mappali 21, 87, 90 e 93, foglio 1, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Menarola (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 23 luglio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A4906

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1991 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascun di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Severgnini Angelo, residente nel comune di Crema, distretto notarile di Cremona, dal 10 gennaio 1992;

Nappi Roberto, residente nel comune di Siena, dal 18 gennaio 1992;

Matacena Renzo, residente nel comune di Cecina, distretto notarile di Livorno, dal 26 gennaio 1992;

Lacovara Giuliano, residente nel comune di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli, dal 27 gennaio 1992;

Pelosi Domenico, residente nel comune di Succivo, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, dall'11 febbraio 1992;

Gandini Riccardo, residente nel comune di Novi Ligure, distretto notarile di Alessandria, dal 19 febbraio 1992;

Cagnone Marco, residente nel comune di Chiavari, distretto notarile di Genova, dal 21 febbraio 1992;

Tassoni Oreste, residente nel comune di Rubiera, distretto notarile di Reggio Emilia, dal 27 febbraio 1992;

De Ehrenstein Rouvroy Pietro, residente nel comune di Merano, distretto notarile di Bolzano, dal 4 marzo 1992;

Vannozzi Luigi, residente nel comune di Firenze, dall'11 marzo 1992;

Piovan Giorgio, residente nel comune di Padova, dal 12 marzo 1992;

Vomero Omero, residente nel comune di Potenza, dal 6 aprile 1992;

Cricchio Vincenzo, residente nel comune di Gela, distretto notarile di Caltanissetta, dal 14 aprile 1992;

De Nuccio Davide, residente nel comune di Pomezia, distretto notarile di Roma, dal 14 aprile 1992;

Mazzola Alessandro, residente nel comune di Brescia, dal 14 aprile 1992;

Saglimbene Ferruccio, residente nel comune di Linguaglossa, distretto notarile di Catania, dal 30 aprile 1992.

91A4936

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco delle domande presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1973, n. 1065.

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
I.S.E.A. S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona)	*Frumento tenero:* Colfiorito *Orzo:* Furlo Pordoi *Frumento duro:* Condor Gardena
Lugano Leonardo - Emiliana Veneta Frumenti - Tortona (Alessandria)	*Frumento tenero:* Biscotto
Florimond Desprez (F)	*Orzo:* Gotic
Semundo Italia S.r.l. - Marina di Montemarciano (Ancona)	*Triticale:* Markus
Società produttori sementi S.p.a. - Bologna	*Frumento duro:* Nadir *Barbabietola da zucchero:* Daunia
Azienda agraria di Torre Nuova di Michahelles - San Vicenzo (Livorno)	*Frumento tenero:* Marco Maxi *Orzo:* Asso
I.N.R.A. (F)	*Triticale:* Magistral *Frumento tenero:* 1469
Giovanni Mosconi - Ancona	*Frumento tenero:* Libero Serio *Frumento duro:* Italo
Fernand Lepeuple (F)	*Orzo:* Ramona
Semillas Battle - Barcellona (E)	*Frumento duro:* Semolon Valira
Cambier Semences (F)	*Orzo:* Abondant Samson
Fabio Manara - Cadeglioppi (Verona)	*Frumento tenero:* Arianna
Stazione consorziale di granicoltura per la Sicilia - Caltagirone (Catania)	*Frumento duro:* Platani
Pflanzenzucht Oberlimpurg Dr. Frank - (D)	*Frumento duro:* Enduro
Rustica Semences (F)	*Orzo:* Asti *Frumento tenero:* First
Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma	*Orzo:* Penice Aci Diomede *Frumento duro:* Fortore
C.M.G.P.A. - Tombolo (Padova)	*Orzo:* Extra
S.I.S. - Società italiana sementi - Bologna	*Frumento tenero:* Nibe
Prof. dr. R. Schildbach - Berlino (D)	*Orzo:* Extra
Sementi Miatello - S. Martino di Lupari (Padova)	*Erba medica:* Monito
Semunion Gazon - Montelimar (F)	*Loietto perenne:* Brio
Corrado Guerresi & C. - Custoza di Sommacampagna (Verona)	*Loietto italico:* Gran-Tetra *Festuca arundinacea:* Produttiva
Koipesol S.A. - Siviglia (E)	*Colza:* Konda Alberta Karla Loreto
Ameri-Can Pedigree Seed - Memphis - Tennessee (USA)	*Colza:* Hera
Semundo Saatzucht GmbH - Rellingen (D)	*Colza:* Ascona

91A4909

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Consorzio oleario sardo», in Sassari, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1991 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Consorzio oleario sardo», con sede in Sassari, costituita l'11 maggio 1968 per rogito notaio dott. Pietro Serra ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Francesco Meloni.

91A4920

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia in Genova, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 23 luglio 1991 registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1991, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 33, la Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, è stata autorizzata ad accettare una donazione disposta dalla sig.ra Raffaella Solari ved. Saccorotti e consistente in un dipinto del pittore Oscar Saccorotti, denominato «natura morta con pesce e cipolle», realizzato nel 1974, del valore dichiarato di L. 12.000.000.

91A4938

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia in Genova, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 23 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1991, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 32, la Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, è stata autorizzata ad accettare una eredità disposta dal sig. Carlo Piccaluga e consistente in beni mobili (conto corrente, BPT, CCT, quadri, mobilio ed arredi vari) per un ammontare complessivo di L. 190.210.446.

91A4937

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

la fusione per incorporazione dell'Istituto bancario italiano S.p.a. nella Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

il conferimento, previo scorporo, dell'azienda bancaria risultante dalla predetta fusione per incorporazione e delle annesse sezioni di credito agrario, di credito fondiario, di finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità in una costituenda società per azioni bancaria;

la costituzione della società bancaria conferitaria, denominata «Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a.», con un capitale sociale di lire 3.500 miliardi, che rivestirà il ruolo di capogruppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, lettera *c)*, della legge n. 218/1990 e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 356/1990;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde», sulla base del quale l'ente medesimo non eserciterà direttamente l'attività bancaria;

l'abilitazione della Cariplo S.p.a. a svolgere attività a medio e lungo termine nei settori del credito agrario, del credito fondiario, del credito alle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, già esercitati dalle rispettive sezioni della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, per un periodo massimo di cinque anni.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento dell'azienda bancaria nella «Cariplo - Cassa di riparmio delle provincie lombarde S.p.a», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

91A4940

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dall'Istituto bancario San Paolo di Torino

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1991 è stato approvato il progetto presentato dall'Istituto bancario San Paolo di Torino ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

la costituzione con un unico atto di:

a) una società per azioni con caratteristiche di holding («Gruppo bancario San Paolo S.p.a.» detta anche «San Paolo Bank Holding S.p.a.») a cui verrà attribuito il controllo del capitale della costituenda «Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a.» e alla quale farà capo la maggior parte delle partecipazioni strategiche attualmente detenute nelle società componenti il gruppo «San Paolo». Detta società, che avrà un capitale sociale di lire 6.000 miliardi, rivestirà il ruolo di capogruppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, lettera *c)*, della legge n. 218/1990 e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 356/1990;

b) una società per azioni bancaria controllata, denominata «Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a.», con capitale iniziale di lire 4.900 miliardi, nella quale confluiranno l'attività creditizia svolta dall'attuale azienda bancaria dell'istituto e dalle annesse sezioni di credito fondiario e di credito agrario, nonché le altre partecipazioni bancarie e non bancarie indicate nel progetto;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Compagnia di San Paolo», sulla base del quale l'ente medesimo non esercita direttamente l'attività bancaria;

l'abilitazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. a svolgere attività a medio e lungo termine nei settori del credito fondiario e del credito agrario, già esercitati dalle rispettive sezioni dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, per un periodo massimo di cinque anni;

l'aumento del capitale sociale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. da lire 4.900 miliardi a lire 5.000 miliardi mediante emissione al valore nominale di azioni privilegiate obbligatoriamente convertibili in azioni ordinarie riservate alla San Paolo Bank Holding S.p.a., che saranno successivamente cedute alle medesime condizioni dalla «Holding» ai dipendenti dell'Istituto bancario San Paolo di Torino;

l'ulteriore aumento del capitale sociale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. da lire 5.000 miliardi a lire 5.800 miliardi mediante emissione di azioni ordinarie al valore nominale aumentato di un sovrapprezzo da determinarsi nell'imminenza dell'operazione, con rinuncia al diritto d'opzione da parte della San Paolo Bank Holding S.p.a.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria e delle annesse sezioni di credito fondiario e di credito agrario, fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria, uniformando la propria attività a quanto previsto dal nuovo statuto approvato con decreto in discorso.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 356/1990, la «San Paolo Bank Holding S.p.a.» è autorizzata a cedere le azioni privilegiate convertibili in azioni ordinarie, che verranno emesse in occasione dell'aumento del capitale sociale dell'Istituto bancario San Paolo S.p.a. da lire 4.900 miliardi a lire 5.000 miliardi, ai dipendenti dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, nonché alla rinuncia al diritto di opzione relativo al successivo aumento del capitale sociale dell'Istituto bancario San Paolo S.p.a. da lire 5.000 miliardi a lire 5.800 miliardi.

91A4939

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rocca di Neto, società cooperativa a responsabilità limitata, in Rocca di Neto.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 29 ottobre 1991, ha nominato il sig. dott. Raffaello Silvestri commissario straordinario ed i signori dott. Cristofaro Barrile, avv. Mauro Leporace e dott. Silvio Tirdi componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rocca di Neto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), in amministrazione straordinaria.

91A4946

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna vitivinicola 1991-92.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., visti i regolamenti comunitari n. 822/87 del 16 marzo 1987, n. 2046/89 del 19 giugno 1989, n. 3105/88 del 7 ottobre 1988 e successive modificazioni e n. 2209/91 del 25 luglio 1991 che stabiliscono le regole generali, modalità e prezzi di applicazione alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 14 del 28 agosto 1991, visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola, visto il decreto 15 giugno 1989, n. 452, recante disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie, ha deliberato l'esecuzione dell'allegato disciplinare:

Disciplinare riguardante condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna vitivinicola 1991-92.

Art. 1.

I distillatori riconosciuti ai sensi del regolamento CEE n. 2046/89 del decreto ministeriale 16 ottobre 1989, che intendano consegnare all'A.I.M.A., a norma del regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988, i prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1991-92, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

- alcole neutro: con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2046/89;

- alcole: con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Il prodotto di cui al primo trattino del comma precedente può essere ceduto all'A.I.M.A. per un quantitativo che non superi il 25% del quantitativo totale conferito per la distillazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1991-92.

Art. 3.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono di L. 2554,10 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e di L. 2360,34 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma, diminuiti dell'importo dell'aiuto corrispondente sono di L. 1690,99 per ettolitro e per grado alcolico per entrambi i prodotti di cui al primo e secondo trattino.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Ai sensi del regolamento CEE n. 2209/91, richiamato nelle premesse, il prezzo di acquisto pagato dall'A.I.M.A. al venditore per l'alcole neutro è di L. 2360,34 cioè pari al prezzo previsto per l'alcole greggio. Nei due mesi successivi al 30 novembre 1992, termine ultimo per la consegna del prodotto della distillazione, l'A.I.M.A. versa al distillatore una maggiorazione di L. 193,76 per ettolitro e per grado alcolico dell'alcole neutro ceduto nei limiti del 25% di tutto l'alcole conferito ai sensi della presente deliberazione.

Tuttavia il distillatore può chiedere che la suddetta maggiorazione gli sia pagata in anticipo, contestualmente al pagamento del prezzo indicato al comma precedente, a condizione che costituisca a favore dell'A.I.M.A. una cauzione di L. 24660,30 per ettanidro di alcole neutro per il quale viene chiesto l'anticipo.

La cauzione, entro il termine di cui al primo comma, è svincolata per il quantitativo massimo di alcole neutro conferibile. La cauzione corrispondente alla quantità di prodotto eccedente la percentuale indicata all'art. 2, secondo comma, viene incamerata.

Inoltre si richiama l'attenzione sulle norme innovative, contenute nel regolamento CEE n. 2182/91 del 24 luglio 1991 che prevedono delle percentuali di riduzione sull'aiuto nel caso di alcuni inadempimenti del distillatore, meglio descritti nella citata circolare M.A.F. n. 14 del 28 luglio 1991.

Art. 4.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) quantità (espressa in ettolitri e in ettanidri) qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87;

c) dichiarazione da cui risulti se il distillatore abbia beneficiato o meno dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita;

d) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

e) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

f) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o di altro assuntore, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

g) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, ecc.).

Art. 5.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 novembre 1992 corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale e della camera di commercio, industria e artigianato di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) certificato del competente U.T.I.F., conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 14 del 28 agosto 1991;

c) riepilogo, per ciascuna materia prima, dei documenti di accompagnamento e relative bollette di consegna per la partita di alcole messa a disposizione;

d) dichiarazione del competente ufficio per la repressione delle frodi, per i quantitativi di vino eventualmente compresi fra le materie prime, nella quale venga precisato che i medesimi sono stati consegnati per la distillazione a completamento dell'obbligo delle prestazioni viniche;

e) certificazione prefettizia, o autocertificazione, prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 6.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'U.T.I.F.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna con la costituzione del conseguente rapporto contrattuale subordinato all'iscrizione all'albo degli assuntori, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma di accettazione apposta sulla riproduzione completa della lettera con la quale l'A.I.M.A. accetta l'acquisto dell'alcole in questione.

La consegna può avvenire anche con consegne in luogo diverso da quello in cui il prodotto è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

In relazione a ciò l'A.I.M.A. si riserva la facoltà di avviare l'alcole acquistato in deposito presso i magazzini che l'A.I.M.A. stessa ritenga più idonei, anche in previsione delle successive cessioni. In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato dall'A.I.M.A sono a carico dell'offerente.

Pertanto, il servizio di assuntoria per la ricezione, conservazione e cessione delle partite di prodotto acquistato resta affidato all'ente assuntore con le modalità e alle condizioni previste dal contratto di assuntoria già stipulato con l'A.I.M.A. per l'anno 1991.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione:

1) della fattura emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5;

2) di tutte le documentazioni anche di natura assicurativa e fidejussoria (da presentarsi in originale e in copia), previste dal contratto di assuntoria stipulato secondo le modalità indicate nel precedente art. 7;

3) prospetto riassuntivo delle fatture relative al prezzo di acquisto da parte del distillatore, da compilare secondo lo schema allegato, da cui risultino, per ciascun produttore obbligato, il tipo e la quantità ceduta di sottoprodotti, ed eventualmente del vino, la gradazione alcolica, il prezzo corrisposto, l'aliquota I.V.A. e la data dell'effettivo pagamento.

Ciascun prospetto dovrà riportare in calce una dichiarazione, con firma autenticata nelle forme di legge, con la quale il titolare e/o il legale rappresentante della distilleria — nonché, nei casi di richiedenti in forma societaria, il presidente del collegio sindacale — dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i dati riportati nel prospetto di cui sopra sono corrispondenti a quelli indicati nelle citate fatture e che i produttori hanno percepito effettivamente il pagamento del prezzo di cessione del prodotto avviato alla distillazione nella data indicata nel prospetto medesimo. Tale data, peraltro, non dovrà superare, in ogni singolo caso, i termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria.

L'A.I.M.A. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, l'invio presso la propria sede di Roma - Via Palestro, 81, delle citate fatture e delle relative dichiarazioni del produttore, la cui firma deve essere autenticata nelle forme di legge.

La prova del pagamento del prezzo di acquisto dei sottoprodotti della vinificazione o del vino da parte del distillatore deve essere fornita all'A.I.M.A. nei termini stabiliti nel citato art. 11 del regolamento CEE n. 3105/88, mediante la presentazione del prospetto e della relativa dichiarazione sottoscritta con firma autenticata di cui al precedente art. 4, lettera *d)*.

Le fatture e le dichiarazioni dei produttori, attestanti che il pagamento del prezzo di cessione del prodotto è avvenuto nei termini indicati all'art. 10 del citato regolamento CEE n. 3105/88 e successive modifiche, devono essere conservate dal distillatore e tenute a disposizione dell'A.I.M.A. che si riserva la facoltà di richiederne la consegna in qualsiasi momento.

Le firme dei produttori dichiaranti debbono essere autenticate nelle forme di legge nel caso in cui il volume dei vini e degli altri prodotti assoggettati al regime di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 sia superiore ai 300 ettolitri, ovvero, l'importo delle singole fatture sia superiore a L. 500.000.

In alternativa al prospetto riassuntivo con la relativa dichiarazione in calce, il distillatore può costituire una cauzione in favore dell'A.I.M.A. pari, almeno, al 110% dell'aiuto richiesto.

In tal caso, per ottenere lo svincolo della predetta cauzione, la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dovrà essere fornita dal distillatore entro il 31 marzo 1993.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO A

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Tipo di prodotto ....

Fattura		Produttore	Qi Hi	Grado	Prezzo	Imponibile	I.V.A.	Importo	Data dell'effettivo pagamento		Data introduzione in distilleria
Numero	Data								Acconto 80%	Saldo	

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto...
nato a .... il .... in qualità di titolare e/o legale rappresentante della distilleria.................................... e il sottoscritto .... nato a...
il......................... in qualità di presidente del collegio sindacale (*) .... dichiarano sotto la propria responsabilità, che i dati riportati nel prospetto di cui sopra sono corrispondenti a quelli indicati nelle citate fatture, e che i produttori hanno percepito effettivamente il pagamento del prezzo di cessione del prodotto avviato alla distillazione nella data indicata nel prospetto medesimo a tale data, peraltro, non supera, in ogni singolo caso, i termini stabiliti dalla regolamentazionecomunitaria.

Firme

....
(titolare e/o legale rappresentante della ditta)

....
(Presidente del collegio sindacale (*)

Autentica delle firme

....

(*) Solo se trattasi di distilleria con ragione sociale in forma societaria.

91A4921

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna vitivinicola 1991-92.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., visti i regolamenti comunitari n. 822/87 del 16 marzo 1987, n. 2046/89 del 19 giugno 1989, n. 3105/88 del 7 ottobre 1988 e successive modificazioni e n. 2209/91 del 25 luglio 1991 che stabiliscono le regole generali, modalità e prezzi di applicazione alla distillazione dei vini da uve da tavola, vista la circolare del Ministero dell'agricolturae delle foreste n. 12 del 19 agosto 1991, visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre, 1987, n. 460, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola, visto il decreto 15 giugno 1989, n. 452, recante disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie, ha deliberato l'esecuzione dell'allegato disciplinare:

Disciplinare riguardante condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna vitivinicola 1991-92.

Art. 1.

I distillatori riconosciuti ai sensi del regolamento CEE n. 2046/89 del decreto ministeriale 16 ottobre 1989, che intendano consegnare all'A.I.M.A., a norma del regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988, i prodotti ricavati dalla distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1991-92, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

- alcole neutro: con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2046/89:

- alcole: con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Il prodotto di cui al primo trattino del comma precedente può essere ceduto all'A.I.M.A. per un quantitativo che non superi il 25% del quantitativo totale conferito per la distillazione di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1991-92.

Art. 3.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono di L. 2835,93 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e di L. 2642,18 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma, diminuiti dell'importo dell'aiuto corrispondente sono di L. 1690,99 per ettolitro e per grado alcolico per entrambi i prodotti di cui al primo e secondo trattino.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Ai sensi del regolamento CEE n. 2209/91, richiamato nelle premesse, il prezzo di acquisto pagato dall'A.I.M.A. al venditore per l'alcole neutro è di L. 2642,18 cioè pari al prezzo previsto per l'alcole greggio. Nei due mesi successivi al 30 novembre 1992, termine ultimo per la consegna del prodotto della distillazione, l'A.I.M.A. versa al distillatore una maggiorazione di L. 193,75 per ettolitro e per grado alcolico dell'alcole neutro ceduto nei limiti del 25% di tutto l'alcole conferito ai sensi della presente deliberazione.

Tuttavia il distillatore può chiedere che la suddetta maggiorazione gli sia pagata in anticipo, contestualmente al pagamento del prezzo indicato al comma precedente, a condizione che costituisca a favore dell'A.I.M.A. una cauzione di L. 24660,30 per ettanidro di alcole neutro per il quale viene chiesto l'anticipo.

La cauzione, entro il termine di cui al primo comma, è svincolata per il quantitativo massimo di alcole neutro conferibile. La cauzione corrispondente alla quantità di prodotto eccedente la percentuale indicata all'art. 2, secondo comma, viene incamerata.

Inoltre si richiama l'attenzione sulle norme innovative, contenute nel regolamento CEE n. 2182/91 del 24 luglio 1991, che prevedono delle percentuali di riduzione sull'aiuto nel caso di alcuni inadempimenti del distillatore, meglio descritti nella citata circolare M.A.F n. 12 del 19 agosto 1991.

Art. 4.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) quantità (espressa in ettolitri e in ettanidri), qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87;

c) dichiarazione da cui risulti se il distillatore abbia beneficiato o meno dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita;

d) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

e) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

f) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o di altro assuntore, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

g) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, ecc.).

Art. 5.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 novembre 1992 corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale e della camera di commercio, industria ed artigianato di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) certificato del competente U.T.I.F., conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 12 del 19 agosto 1991.

c) riepilogo, per ciascuna materia prima, dei documenti di accompagnamento e relative bollette di consegna per la partita di alcole messa a disposizione;

d) certificazione prefettizia, o autocertificazione, prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 6.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'U.T.I.F.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna con la costituzione del conseguente rapporto contrattuale subordinato all'iscrizione all'albo degli assuntori, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma di accettazione apposta sulla riproduzione completa della lettera con la quale l'A.I.M.A. accetta l'acquisto dell'alcole *in questione*.

La consegna può avvenire anche con consegne in luogo diverso da quello in cui il prodotto è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

In relazione a ciò l'A.I.M.A. si riserva la facoltà di avviare l'alcole acquistato in deposito presso i magazzini che l'A.I.M.A. stessa ritenga più idonei, anche in previsione delle successive cessioni. In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato dall'A.I.M.A sono a carico dell'offerente.

Pertanto, il servizio di assuntoria per la ricezione, conservazione e cessione delle partite di prodotto acquistato resta affidato all'ente assuntore con le modalità e alle condizioni previste dal contratto di assuntoria già stipulato con l'A.I.M.A. per l'anno 1991.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione:

1) della fattura emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5;

2) di tutte le documentazioni anche di natura assicurativa e fidejussoria (da presentarsi in originale e in copia), previste dal contratto di assuntoria stipulato secondo le modalità indicate nel precedente art. 7;

3) prospetto riassuntivo delle fatture relative al prezzo di acquisto da parte del distillatore, da compilare secondo lo schema allegato, da cui risultino, per ciascun produttore obbligato, il tipo e la quantità ceduta di sottoprodotti, ed eventualmente del vino, la gradazione alcolica, il prezzo corrisposto, l'aliquota I.V.A. e la data dell'effettivo pagamento.

Ciascun prospetto dovrà riportare in calce una dichiarazione, con firma autenticata nelle forme di legge, con la quale il titolare e/o il legale rappresentante della distilleria — nonchè, nei casi di richiedenti in forma societaria, il presidente del collegio sindacale — dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i dati riportati nel prospetto di cui sopra sono corrispondenti a quelli indicati nelle citate fatture e che i produttori hanno percepito effettivamente il pagamento del prezzo di cessione del prodotto avviato alla distillazione nella data indicata nel prospetto medesimo. Tale data, peraltro, non dovrà superare, in ogni singolo caso, i termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria.

L'A.I.M.A. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, l'invio presso la propria sede di Roma - Via Palestro, 81, delle citate fatture e delle relative dichiarazioni del produttore, la cui firma deve essere autenticata nelle forme di legge.

La prova del pagamento del prezzo di acquisto del vino da uve da tavola da parte del distillatore deve essere fornita all'A.I.M.A. nei termini stabiliti nel citato art. 11 del regolamento CEE n. 3105/88, mediante la presentazione del prospetto e della relativa dichiarazione sottoscritta con firma autenticata di cui al precedente art. 4, lettera *d)*.

Le fatture e le dichiarazioni dei produttori, attestanti che il pagamento del prezzo di cessione del prodotto è avvenuto nei termini indicati all'art. 10 del citato regolamento CEE n. 3105/88 e successive modifiche, devono essere conservate dal distillatore e tenute a disposizione dell'A.I.M.A. che si riserva la facoltà di richiederne la consegna in qualsiasi momento.

In alternativa al prospetto riassuntivo con la relativa dichiarazione in calce, il distillatore può costituire una cauzione in favore dell'A.I.M.A. pari, almeno, al 110% dell'aiuto richiesto.

In tal caso, per ottenere lo svincolo della predetta cauzione, la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dovrà essere fornita dal distillatore entro il 31 marzo 1993.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO *A*

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Tipo di prodotto ....

Fattura		Produttore	Ql.Hl	Grado	Prezzo	Imponibile	I.V.A.	Importo	Data dell'effettivo pagamento		Data introduzione in distilleria
Numero	Data										

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto...
nato a .... il .... in qualità di titolare e/o legale rappresentante della distilleria...
e il sottoscritto .... nato a ....
il........................... in qualità di presidente del collegio sindacale (*) .... dichiarano sotto la propria responsabilità, che i dati riportati nel prospetto di cui sopra sono corrispondenti a quelli indicati nelle citate fatture, e che i produttori hanno percepito effettivamente il pagamento del prezzo di cessione del prodotto avviato alla distillazione nella data indicata nel prospetto medesimo a tale data, peraltro, non supera, in ogni singolo caso, i termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria.

Firme

....

(titolare e o legale rappresentante della ditta)

....

(Presidente del collegio sindacale (*)

Autentica delle firme

....

(*) Solo se trattasi di distilleria con ragione sociale in forma societaria.

91A4922

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di ottobre 1991, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1991, agli effetti predetti, risulta pari a più 239,7.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1991 rispetto a ottobre 1990 risulta pari a più 6,1 (seivirgolauno).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1991 rispetto a ottobre 1989 risulta pari a più 12,7 (dodicivirgolasette).

91A4945

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **315.000**
- semestrale . . . . . L. **170.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **56.000**
- semestrale . . . . . L. **40.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **175.000**
- semestrale . . . . . L. **95.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale . . . . . L. **56.000**
- semestrale . . . . . L. **40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **175.000**
- semestrale . . . . . L. **95.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. **600.000**
- semestrale . . . . . L. **330.000**

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. **800.000**

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. **530.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**110.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**70.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**280.000**
Abbonamento semestrale	L.	**170.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 6 0 9 1 *

L. 1.200